

Legge federale sui diritti politici

Avamprogetto

(Esame preliminare materiale; progetto C)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 17 dicembre 1976² sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 69 cpv. 4

⁴ La Cancelleria federale sottopone i testi dell'iniziativa, firmati dal comitato d'iniziativa, all'Ufficio federale di giustizia e alla Direzione del diritto internazionale pubblico per l'esame della conformità con il diritto internazionale e l'essenza dei diritti fondamentali della Costituzione federale. I testi devono essere firmati da almeno due membri del comitato d'iniziativa.

Art. 75 cpv. 1

¹ L'iniziativa popolare che non rispetti l'unità materiale (art. 139 cpv. 3 e 194 cpv. 2 Cost.) o l'unità formale (art. 139 cpv. 3 e 194 cpv. 3 Cost.) o che violi disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 139 cpv. 3, 193 cpv. 4 e 194 cpv. 2 Cost.) o l'essenza dei diritti fondamentali (art. 139 cpv. 3, 193 cpv. 4 e 194 cpv. 2 Cost.) è dichiarata nulla in tutto o in parte dall'Assemblea federale.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

RS

1 FF ...

2 RS 161.1